



SOCIETÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
La tradizione di Firenze dal 1796

STATUTO

SOCIETA' DI SAN GIOVANNI BATTISTA ODV

ART. 1

(Denominazione, durata e sede)

1.1.- La Società di San Giovanni Battista, eretta con Rescritto dal Granduca di Toscana Ferdinando III datato 29.01.1796, è una Associazione di volontariato avente la seguente denominazione: "Società di San Giovanni Battista ODV", da ora in avanti denominata "Società", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

1.2.- La sede può essere trasferita, purché sempre nel Comune di Firenze, con semplice deliberazione della Deputazione.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

2.1.- La Società non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si prefigge di promuovere ed incoraggiare la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale ed artistico della Città di Firenze e della Regione Toscana, e di conservare e ripristinare le tradizioni fiorentine e toscane, nonché di promuovere manifestazioni culturali, artistiche e sportive, opere benefiche ed assistenziali di interesse pubblico e di solidarietà sociale e, in specie, le manifestazioni e le celebrazioni patronali. In tale ambito doverosa evidenza viene data alle celebrazioni in onore del Santo Patrono di Firenze dal quale la Società trae la propria denominazione.

La Società mira al raggiungimento dei suoi scopi mediante lo svolgimento in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluso svolgere corsi, conferenze, mostre, dibattiti, attività editoriali con pubblicazioni a mezzo stampa – anche a carattere periodico e con strumenti informatici -;
- attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2.2.- La Società può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, purché consentite dalla normativa che regola il settore di appartenenza. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte della Deputazione.

2.3.- La Società può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero dei Soci)

3.1.- Possono aderire alla Società le persone fisiche, di qualsiasi nazionalità, che abbiano conseguito la maggiore età, che ne condividono le finalità e che partecipano alle attività della Società con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3.2.- Possono aderire alla Società anche i minori di età su richiesta di chi ne ha la responsabilità genitoriale.

I minori di età e coloro che non hanno ancora raggiunto il ventisettesimo anno sono iscritti nella categoria dei Soci Giovani ed al compimento di tale anno passano automaticamente nella categoria dei Soci ordinari.

3.3.- I Soci si distinguono in:

- Onorari
- Benemeriti
- Sostenitori
- Ordinari
- Giovani

3.3.1.- I Soci onorari sono Personalità che si sono distinte nei vari campi dell'attività umana e che sono ritenute degne di tale riconoscimento. Essi vengono nominati dalla Deputazione.

3.3.2.- I Soci benemeriti e sostenitori sono quelli che versano annualmente una quota sociale ed effettuano una donazione di importo pari o superiore a quello prevista annualmente dalla Deputazione.

3.3.3.- I Soci ordinari e giovani sono quelli che versano annualmente una quota sociale pari a quella prevista annualmente dalla Deputazione.

3.4.- Il numero dei Soci è illimitato e la Società, per l'ammissione dei Soci, non pone limitazioni riferite alle condizioni economiche o discriminazioni di qualsiasi natura.

3.5.- Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare alla Deputazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica da considerarsi valido per qualsiasi notifica di comunicazione da parte della Società ivi compresa la convocazione delle assemblee;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi della Società.

La Deputazione delibera sulla domanda di ammissione a maggioranza di due terzi dei presenti secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura della Deputazione nel libro dei Soci.

L'iscrizione decorre dalla data della delibera di ammissione della Deputazione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dalla Deputazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere con reclamo motivato che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Proviviri.

3.6.- Lo status di Socio ha carattere permanente e gli conferisce tutti i diritti risultanti dallo Statuto e dalla legge, esso può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni condizionate o a termine o che comunque violino tale principio, essendo strumentalmente limitative di diritti.

ART. 4 **(Diritti e obblighi dei Soci)**

4.1.- I Soci aventi diritto di voto, purché in regola con il pagamento della quota sociale, hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi della Società;
- essere eletti negli stessi, se maggiorenni;
- essere informati sulle attività della Società e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali della Società;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Società;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento di attività per conto della Società;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

4.2.- I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dalla Deputazione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di Socio)

5.1.- La qualifica di Socio si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

5.2.- Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi stabiliti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli Organi della Società, oppure arreca significativi danni materiali o morali alla Società, inclusi quelli reputazionali, può essere escluso dalla Società o diversamente sanzionato mediante proposta della Deputazione esaminata e decisa con voto segreto dal Collegio dei Probiviri chiamato a provvedere al riguardo.

5.3.- Il mancato pagamento della quota associativa per due annualità, anche non consecutive, determina la decadenza dalla Società la cui declaratoria sarà di competenza della Deputazione.

Il Socio può sempre recedere dalla Società.

5.4.- Chi intende recedere dalla Società deve comunicare in forma scritta la sua decisione alla Deputazione che dovrà prenderne atto.

La dichiarazione di recesso ha effetto dal ricevimento da parte della Società.

Per il recedente permane l'obbligo di pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

5.5.- I diritti di partecipazione alla Società non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili ad altri, Soci e non.

I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere alla Società non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

6.1.- Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- la Deputazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere;
- il Provveditore;
- l'Organo di controllo;
- il Collegio dei Revisori dei conti, ove nominato dall'Assemblea o obbligatorio per legge;

- il Collegio dei Probiviri.

6.2.- Ai componenti degli Organi della Società non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 7 (Assemblea)

7.1.- Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel Libro dei Soci ed in regola con il pagamento della quota sociale.

Ciascun Socio ha un voto, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione e può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci.

La delega non può essere conferita a persone giuridiche, può valere per una sola assemblea e non può essere conferita ai membri degli Organi amministrativi o di controllo.

7.2.- L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli Organi della Società e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi della Società e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione della Società;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.3.- La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Socio, o altro mezzo di comunicazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, pubblicata sul sito internet della Società ed inviata all'indirizzo di posta elettronica risultante dal Libro dei Soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'Assemblea può tenersi anche senza la presenza fisica dei partecipanti, con sistemi di comunicazione di ogni genere, purché idonei a consentire il loro riconoscimento.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

7.4.- L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.

7.5.- L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri della Deputazione non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea convocata in forma straordinaria mentre in seconda convocazione l'assemblea è valida quando sono presenti o rappresentati almeno un ottavo dei Soci aventi diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

7.6.- I verbali delle riunioni assembleari sono trascritti nel Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci e questi hanno la facoltà di consultarli.

Art. 8 (Deputazione)

8.1.- La Deputazione è formata da un numero di componenti, compreso tra undici e quindici, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

Tutti i Deputati sono scelti tra le persone fisiche associate aventi diritto di voto: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.2.- La Deputazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere sciolta per gravi motivi oggettivi esaurientemente espressi.

Rientra nella sfera di competenza della Deputazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi della Società.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo Organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività della Società, anche sulla base degli indirizzi approvati dall'Assemblea;
- c) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- d) deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei Soci ivi compresa l'esclusione;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività della Società;
- f) applicare sanzioni disciplinari da assumere a carico dei Soci e proporre all'Assemblea quella dell'esclusione;
- g) stabilire le contribuzioni straordinarie;
- h) formare eventuali regolamenti interni;
- i) costituire speciali Commissioni presiedute da uno dei Deputati e formata da Soci che abbiano particolari competenze e requisiti;
- j) redigere il progetto di Bilancio Consuntivo accompagnato dalla Relazione da presentare all'Assemblea;

- k) convocare le Assemblee fissandone l'Ordine del Giorno;
- l) cooperare con altre associazioni;
- m) organizzare convegni e manifestazioni;
- n) istituire premi;
- o) registrare testate editoriali a nome della Società;
- p) acquistare e vendere immobili e beni mobili registrati;
- q) accettare donazioni, lasciti ed elargizioni;
- r) promuovere raccolte di fondi;
- s) assumere e licenziare dipendenti;
- t) deliberare sui procedimenti giudiziari attivi e passivi nei confronti di terzi;
- u) trasferire la Sede sociale nell'ambito del territorio del Comune di Firenze;
- v) proporre le modifiche statutarie.

8.3.- La Deputazione si riunisce anche in luogo diverso dalla Sede sociale, purché a Firenze, su convocazione del Presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando gliene venga fatta richiesta da almeno due Deputati.

La convocazione dovrà essere effettuata mediante avviso scritto da inviarsi a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima o in caso di urgenza inviato almeno due giorni prima, a tutti i Deputati ed ai Sindaci con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, all'indirizzo che è onere dei Deputati e dei Sindaci comunicare alla Società. La Deputazione può riunirsi anche senza la presenza fisica dei Deputati, con sistemi di comunicazione di ogni genere, purché idonei a consentire il loro riconoscimento.

8.4.- La Deputazione è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni della Deputazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

8.5.- I Deputati hanno l'obbligo di eseguire tutte le attività e di fornire ogni informazione occorrenti per il pieno e regolare svolgimento dell'attività della Società.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Deputati è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nei registri previsti dalla legge o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.6.- La Deputazione dichiara la decadenza del suo membro che abbia perso la qualità di Socio ovvero che non intervenga, senza giustificazione, alle sedute per più di tre volte consecutive.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri della Deputazione, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli convocando un'apposita riunione in cui sono nominati coloro che abbiano ottenuto più voti fra i non eletti, a partire dal primo. Nel caso che sia mantenuto il numero minimo dei membri della Deputazione, questa ha facoltà di non procedere alla sostituzione.

I membri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva che provvede a convalidarli, salvo quanto in appresso.

Sia la Deputazione che l'Assemblea, quando il numero dei membri della Deputazione è divenuto inferiore a quello minimo, anziché provvedere alla sostituzione dei membri cessati, possono indire nuove elezioni.

I membri confermati o nominati in sostituzione dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti i membri della Deputazione, le elezioni per la loro sostituzione sono indette dal Collegio dei Revisori legali dei Conti oppure dal Deputato più anziano, anche se dimissionario, il quale può compiere nel frattempo atti di ordinaria amministrazione.

ART. 9 (Presidente)

9.1.- Il Presidente rappresenta legalmente la Società - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2.- Il Presidente dura in carica quanto la Deputazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato della Deputazione il Presidente convoca l'Assemblea elettiva per la nomina dei nuovi Organi.

9.3.- Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e la Deputazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta.

ART. 10 (Vicepresidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Dura in carica quanto la Deputazione.

ART. 11 (Segretario)

Qualora il Segretario sia nominato, la Deputazione ne stabilisce le competenze.

In caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario, la Deputazione provvede a designare altro Deputato in sostituzione con gli stessi poteri e compiti.

ART. 12
(Tesoriere)

Il Tesoriere provvede alla gestione dei fondi della Società, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di rilasciare quietanza, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.

Il Tesoriere svolge tutti i compiti amministrativo-contabili necessari al funzionamento della Società, incassa le somme da chiunque dovute alla Società, ed effettua tutti i pagamenti conseguenti a delibere della Deputazione. Gestisce i fondi in nome e per conto della Società presso una o più banche scelte dalla Deputazione o sul conto corrente postale.

E' compito della Deputazione deliberare se il Tesoriere potrà operare a firma congiunta con il Presidente o con altro Deputato oppure a firma disgiunta ed in quest'ultimo caso stabilirà il limite massimo delle singole operazioni.

In caso di temporanea assenza o impedimento del Tesoriere, la Deputazione provvede a designare altro Deputato in sostituzione con gli stessi poteri e compiti.

ART. 13
(Provveditore)

Il Provveditore sovrintende alla conservazione del Patrimonio della Società, tratta con Enti Pubblici e Privati per il reperimento dei fondi necessari alla esecuzione delle manifestazioni patronali e di altre attività.

Rappresenta la Società in assenza o impedimento del Presidente e/o del Vice Presidente.

In caso di temporanea assenza o impedimento del Provveditore, la Deputazione provvede a designare altro Deputato in sostituzione con gli stessi poteri e compiti.

ART. 14
(Organo di controllo)

14.1.- L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

14.2.- I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.3.- L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente, o il

revisore unico, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

14.4.- I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere alla Deputazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 **(Revisione legale dei conti)**

Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge o su volontà dell'Assemblea dei Soci, la Società nomina uno o più Revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 **(Collegio dei Probiviri)**

16.1.- Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) componenti eletti con le modalità stabilite all'art. 8 che precede, fra i Soci dotati di competenze giuridiche, preferibilmente magistrati o avvocati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La durata della carica è la stessa della Deputazione.

La carica è incompatibile con ogni altra all'interno della Società.

Il componente più anziano d'età del Collegio assume le funzioni di Presidente.

16.2.- Il Collegio dei Probiviri sorveglia il comportamento dei Soci e prende ogni provvedimento in caso di scorrettezza o violazione di legge o degli atti e dei Regolamenti adottati dalla Società. Esso ha il compito di dirimere le controversie sorte fra i Soci o fra gli Organi della Società o fra i Soci e gli Organi della Società.

16.3.- Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza, a scrutinio segreto, e, a seconda della gravità dei fatti, può comminare le seguenti sanzioni: la censura scritta, la decadenza da cariche sociali e l'esclusione.

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza preventiva contestazione degli addebiti al Socio interessato, il quale ha facoltà di fornire a propria difesa quanto ritenga utile al procedimento in corso, entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso. Il Collegio dei Probiviri si attiva di propria iniziativa, su proposta della Deputazione o su richiesta di qualunque Socio. Il membro del Collegio dei Probiviri che fosse parte in causa in una controversia sottoposta all'esame del Collegio stesso, dovrà astenersi dalla presenza alle riunioni in cui è all'ordine del giorno la controversia che lo riguarda.

16.4.- Spetta al Collegio dei Probiviri decidere i reclami presentati da coloro la cui domanda di ammissione a Socio sia stata respinta.

16.5.- Le decisioni e le sanzioni del Collegio dei Probiviri sono sempre comunicate a tutti i Soci, salvo che il Collegio non ritenga di mantenerle riservate.

ART. 17
(Patrimonio)

Il patrimonio della Società – comprensivo di eventuali contributi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18
(Divieto di distribuzione degli utili)

La Società ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Soci, lavoratori e collaboratori, Deputati e componenti degli altri Organi della Società, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19
(Risorse economiche)

La Società può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da varie fonti, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale consentite dalla normativa di settore, purché compatibili con le proprie finalità.

Per lo svolgimento delle attività di interesse generale la Società può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 20
(Bilancio di esercizio e rendiconti)

La Società deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dalla Deputazione e viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato nel rispetto della disciplina del Terzo Settore.

Indipendentemente dalla redazione del Bilancio, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, deve essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di

dette celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

La Società avrà cura di rispettare gli adempimenti di legge per il caso che i contributi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero tali da imporle particolari obblighi di informativa, pubblicazione, vigilanza e controllo.

La secondarietà e la strumentalità delle attività, così come qualificata dalla normativa di settore, deve risultare dai documenti di bilancio.

ART. 21 (Libri)

La Società deve tenere i seguenti libri:

- libro dei Soci, tenuto a cura della Deputazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura della Deputazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni della Deputazione, tenuto a cura dello stesso Organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri Organi della Società, tenuti a cura del medesimo Organo.

I Soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta con congruo preavviso e nel rispetto degli obblighi di riservatezza imposti dalla legge.

ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento della Società, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nel rispetto e con le modalità della relativa disciplina.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Soci.

ART. 23 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi della Società, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.